



PETIZIONE POPOLARE PER LEGIFERARE

In materia di tassazione degli impianti di incenerimento e/o di combustione di rifiuti e/o loro derivati attraverso l'introduzione della "Waste Tax", con norme emendative alla Legge 549 del 28/12/1995

Ai sensi dell'art. 50 della Costituzione Italiana e degli artt. 140 e 141 del regolamento del Senato della Repubblica e degli artt. 33 e 109 del regolamento della Camera dei Deputati

I sottoscritti cittadini italiani, premesso che:

La Legge 549 del 28/12/1995 (legge finanziaria) prevede all'art. 3 comma 25, 27 e 29 che:

- **25.** *Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.*
- **27.** *Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivato dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.*
- **29.** *L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

La Legge 221 del 28/12/2005 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy) ha introdotto agli artt. 34, 35 e 40 modifiche alla Legge 549 del 28/12/1995 che prevedono:

- **Art. 34. Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti**
- 1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «il deposito in discarica» sono inserite le seguenti: **«e in impianti di incenerimento senza recupero energetico».**
- **Art. 35. Modifica dell'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di incenerimento dei rifiuti**
- 1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 40 è sostituito dal seguente: **«40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29».**

Chiedono di intervenire, nei confronti delle rispettive assemblee e attraverso adeguate misure legislative al fine di:

modificare i commi 25 – 27 - 29 - 40 dell'art. 3 della Legge 549 del 28/12/1995, che fissa l'oggetto della tassa, l'importo da conferire nel fondo regionale per la gestione della cosiddetta "ecotassa" ora rinominata come "Waste Tax" o tassazione dei rifiuti, e la tipologia degli impianti interessati dalla "Waste Tax" o tassazione dei rifiuti, parzialmente rivista dall'art. 34 e 35 della Legge 221 del 28/12/2015 secondo i punti seguenti:

1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, dopo le parole: "il deposito in discarica" sono inserite le seguenti. ***"e in impianti di incenerimento con o senza recupero energetico ed in impianti che utilizzano come combustibile rifiuti o suoi derivati"***;
2. All'articolo 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, sostituire le parole ***"Il 20 per cento del gettito derivato dall'applicazione del tributo ..."*** con le parole ***"L'intero importo del gettito derivato dall'applicazione del tributo ..."***
3. All'articolo 3, comma 29 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, sostituire le parole: "in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti" con le parole: ***"In misura non inferiore ad Euro 0,003 e non superiore ad Euro 0,033 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica quali rifiuti inerti, in misura non inferiore ad Euro 0,015 e non superiore ad Euro € 0,050 per i rifiuti speciali e per***

i rifiuti urbani non pericolosi, in misura non superiore ad Euro 0,050 e non superiore ad Euro 0,100 per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali pericolosi”,

4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 40 è sostituito dal seguente:
«40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento con o senza recupero di energia o in impianti che utilizzano come combustibile rifiuti o suoi derivati”,

Chiedono che la presente petizione venga trasmessa a ciascun parlamentare e che una propria rappresentanza possa essere udita nelle opportune sedi istituzionali.